

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D'AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO).

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, di seguito denominata "*Università*", codice fiscale n. 91041130070, con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, pec protocollo@pec.univda.it, rappresentata dalla Magnifica Rettore *pro tempore* Prof.ssa Mariagrazia Monaci, per le sue funzioni domiciliata presso l'Università,

e

L'Ordine degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta, codice fiscale n. 90011050078, di seguito denominato "*Ordine*", con sede in Aosta, via Vevey, 19/A, e-mail info@ordinepsicologi.vda.it e pec ordinepsicologi.vda@psypec.it, rappresentato dal Presidente *pro tempore* Dott. Alessandro Trento, per le sue funzioni domiciliato presso l'Ordine.

Visto

- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. n. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- il D.P.R. n. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- la Legge n. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni";
- il D.M. n. 270/2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509";

Preso atto

- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, approvate dal GdL Ordine-Università in data 31 ottobre 2013.

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti psicologi, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- 2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- 3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- 4) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni, il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, presenti nelle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

In base alla normativa vigente, il tirocinio deve essere svolto unicamente previo conseguimento del titolo di studio. Non potranno presentare domanda di ammissione al tirocinio presso l'Università i laureati presso altri Atenei.

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata:

- 1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato dovrà avere una durata di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, per un totale di 500 ore. Il tirocinio deve essere svolto presso un unico ente/azienda. Le attività di tirocinio dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20 ore settimanali, per un massimo di 8 ore giornaliere.
- 2) È possibile iniziare il tirocinio in qualsiasi momento dell'anno, compatibilmente con le scadenze e le modalità stabilite nel Regolamento di Ateneo in materia.
- 3) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili, per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.

- 4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
- 5) Un'interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto, sarà considerata, salvo i casi indicati nei punti successivi, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- 6) In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione tirocini di Psicologia di cui all'art. 7 della presente Convenzione valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
- 7) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'ente/azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'ente/azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione tirocini di Psicologia di cui all'art. 7 documento della presente Convenzione, che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

b) Sedi di tirocinio

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in enti/aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende pubblici e privati ritenuti idonei dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 7, e preferibilmente presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, oppure presso le Strutture universitarie con personale docente o di ricerca afferente a settori scientifico disciplinari del macrosettore 11/E – Psicologia. Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo art. 3.

c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente/azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali dell'ente/azienda e a quanto indicato nell'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di un tutor, che abbia i requisiti di cui al successivo art. 5. Laddove esistano strutture di psicologia, tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti di cui all'art. 5, individuato dall'ente/azienda ospitante, in accordo con il tutor responsabile. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'ente/azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno o esterno alla struttura.

Il tirocinante dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor, in accordo con i responsabili dell'ente/azienda ospitante.

Nella stesura del progetto di tirocinio, il tirocinante, il tutor e il responsabile dell'ente/azienda o suo delegato dovranno tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sezione B dell'Albo, le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03.

Il progetto di tirocinio, così delineato, dovrà essere valutato dalla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7.

Art. 3 - Requisiti e obblighi degli enti/aziende ospitanti

Gli enti/aziende pubblici e privati, che si candidano ad ospitare i tirocinanti, devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero ente/azienda o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03;
- 3) presenza di almeno un tutor psicologo, che soddisfi i requisiti di cui al successivo art. 5. Laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura deve essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7;

Gli enti/aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Il responsabile dell'ente/azienda, o suo delegato, e il tutor dovranno controfirmare il libretto di tirocinio rilasciato dall'Università, prima della definitiva approvazione della Commissione tirocini di Psicologia.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio sono valutate dall'Università di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo art. 7.

Gli enti/aziende si attengono, inoltre, a quanto stabilito dal successivo art. 4 della presente Convenzione.

Art. 4 - Convenzione tra enti/aziende ospitanti e strutture universitarie

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità individuate di intesa con l'Ordine e devono seguire uno schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nella presente Convenzione.

Prima della scadenza, le convenzioni tra l'Università e gli enti/aziende potranno essere rinnovate, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Sarà impegno dell'ente/azienda, sede di tirocinio, informare l'Università, che inoltrerà la comunicazione alla Commissione competente secondo quanto disposto al successivo art. 7, circa eventuali variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una richiesta di autorizzazione, come definito al successivo art. 6.

Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad accertarsi che ciascun tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel presente documento non siano state rispettate, la Commissione competente, di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 5 - Requisiti e funzioni del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni, che non abbia riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, che non abbia carichi pendenti o sia destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'ente/azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività, con la qualifica specifica di psicologo, che prevedano un impegno orario idoneo. A parziale deroga rispetto a quanto previsto ai commi precedenti, i docenti e i ricercatori universitari di discipline psicologiche dei settori da M-PSI/01 a M-PSI/08, in ruolo presso l'Università, che non siano in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo, possono comunque essere autorizzati ad assumere il ruolo di tutor, unicamente per specifici progetti di tirocinio e

previa autorizzazione da parte della Commissione tirocini di Psicologia, sentito il parere vincolante della Commissione paritetica di cui al successivo art. 7.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto previsto dagli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e a quanto stabilito nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale, rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente/azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione, previa autorizzazione della Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'ente/azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7, potrà incaricare un docente universitario, avente i requisiti di cui ai precedenti commi, di svolgere la funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento di Ateneo in materia.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, di cui all'allegato 1 delle Linee di indirizzo sui tirocini post lauream, richiamate in premessa.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella presente Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare la situazione alla Commissione

tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Il tirocinante può presentare motivata istanza di autorizzazione alla Rettore dell'Ateneo per la sostituzione dell'ente/azienda ospitante.

Il tirocinante e/o l'ente/azienda ospitante, possono presentare motivata istanza di autorizzazione alla Commissione tirocini di Psicologia, di cui al successivo art. 7, per le modifiche del progetto di tirocinio e/o per la sostituzione del tutor e/o della sede di svolgimento delle attività (nel caso in cui il medesimo ente/azienda abbia più sedi di tirocinio).

Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell'orario dovranno comunque essere tempestivamente comunicate all'Università.

Art. 7 - Le Commissioni

Presso l'Università, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, è istituita una Commissione interna, denominata *Commissione tirocini di Psicologia*, con lo scopo di valutare, nei casi previsti ai successivi commi, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, valutare le attività e i progetti di tirocinio, valutare, nei casi previsti, le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, autorizzare i docenti universitari di discipline psicologiche a svolgere il ruolo di tutor, come previsto dal precedente art. 5, svolgere funzioni consultive e di monitoraggio, raccogliere ed esaminare le valutazioni delle esperienze di tirocinio, esaminare le criticità che verranno evidenziate dalle strutture dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento dei tirocini e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.

È altresì istituita, con sede presso l'Ordine, la Commissione Paritetica Ordine/Università, detta *Commissione paritetica*, composta da due docenti, membri della Commissione tirocini di Psicologia, e da due professionisti in rappresentanza dell'Ordine, ed in particolare dal Presidente o suo delegato e da altro membro, nominato secondo i criteri disposti dallo stesso Ordine. La Commissione paritetica nomina al suo interno un Presidente, che convoca formalmente le sedute.

La Commissione Paritetica ha il compito di verificare l'idoneità delle strutture ad ospitare i tirocini, valutando, nei casi previsti ai successivi commi, le richieste di accreditamento degli enti/aziende e le eventuali variazioni comunicate dagli enti/aziende in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione, di aggiornare, almeno una volta all'anno, l'elenco degli enti/aziende riconosciuti idonei e convenzionati, di svolgere funzioni consultive, di esprimere pareri, nei casi previsti dalla presente Convenzione, di monitorare e valutare l'andamento complessivo delle attività di tirocinio, al fine

di verificarne l'efficacia, e quant'altro si reputi necessario per il corretto funzionamento dei tirocini stessi.

Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 3, presentate dagli enti/aziende pubblici nonché dalle Strutture universitarie, saranno valutate dalla Commissione tirocini di Psicologia e, solo in caso di criticità, saranno sottoposte, su iniziativa dell'Università, alla Commissione paritetica. La Commissione tirocini di Psicologia provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto convenzionamento alla Commissione paritetica, che potrà comunque sindacare la valutazione effettuata dalla Commissione tirocini di Psicologia.

Le richieste di accreditamento e le eventuali successive variazioni in merito ai requisiti di cui all'art. 3, presentate dagli enti/aziende privati, saranno valutate, tramite scambio informale di e-mail, dalla Commissione paritetica, che dovrà esprimere parere unanime. In caso di pareri discordanti, il Presidente della Commissione paritetica provvederà a convocare la Commissione, che delibererà a maggioranza. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 8 – Durata e validità

La presente Convenzione ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, previa intesa tra le parti, anche mediante scambio di lettere.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 9 – Modifiche

Eventuali modifiche di ordine formale potranno essere apportate, previo accordo tra le parti, mediante scambio di lettere.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

Il presente atto costituisce riferimento vincolante per tutte le future convenzioni, fatte salve le procedure di rinnovo e di stipula di nuove convenzioni già avviate prima della data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Per l'Ordine degli Psicologi
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Il Presidente
(sottoscritto digitalmente)

Per l'Università della Valle d'Aosta-
Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
(sottoscritto digitalmente)